

N. 53558 di protocollo
N. 21 di registro del 05 dicembre 2011



PROVINCIA DI COMO

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO: Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato dal Comune di Lambrugo (CO) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21 luglio 2011.

Provvedimento di valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

f.to IL DIRIGENTE
(arch. Giuseppe Cosenza)

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l'art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 3, 38 e 54 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell'efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
 - ▶ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ▶ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
 - ▶ “Criteri e modalità per l'individuazione delle aree destinate all'attività agricola, ai sensi dell'art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.

Atteso che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 07 settembre 2009, il Comune di Lambrugo ha dato avvio al procedimento relativo alla formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT).
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21 luglio 2011 il Comune medesimo ha adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT).
- Con nota n. 0005032/X-9 del 05 agosto 2011, ricevuta da questo Ente in data 17 agosto 2011, il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, chiedendo contestualmente l'attivazione della

procedura di valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP, ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i..

- Con lettera n. 39022 del 23 agosto 2011, la Provincia ha dato comunicazione al Comune interessato dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, avvisando anche i Settori interni all'Ente interessati.
- Con nota n. 39055 del 23 agosto 2011, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di cui sopra, ed è stato altresì richiesto il parere di competenza, al Parco Regionale Valle del Lambro, nel cui territorio è ricompreso il Comune di Lambrugo.
- Con successiva nota n. 47765 del 25 ottobre 2011, non avendo ancora ricevuto dal suddetto Parco alcun parere, ne è stata chiesta nuovamente la trasmissione.
- Con nota n. 5465 del 18 novembre 2011, il Parco in questione ha trasmesso il parere richiesto.
- Con lettera n. 40038 del 05 settembre 2011, la Provincia ha richiesto al Comune di integrare la documentazione consegnata, che è stata prodotta in data 12 settembre 2011.
- Con nota n. 47269 del 20 ottobre 2011, la Provincia ha indetto un incontro per il giorno 02 novembre 2011, finalizzato a garantire un adeguato confronto tra Provincia e Comune, nel procedimento di valutazione di compatibilità in corso.
- L'incontro ha avuto luogo nella data stabilita.
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP dello strumento urbanistico in oggetto risulta essere il 14 dicembre 2011.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale e la relativa valutazione di conformità dello stesso con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- le valutazioni di compatibilità del PGT rispetto al PTCP contenute nel presente provvedimento riguardano:

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti del PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole;

- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità.

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che riguardano previsioni di carattere orientativo sulle quali il Comune potrà assumere le relative determinazioni con le modalità che riterrà più opportune.

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEL PGT CON IL PTCP

1. La verifica dei contenuti del PGT con le norme del PTCP

Lo strumento urbanistico vigente

Il Comune di Lambrugo è dotato di PRG approvato con D.G.R. n. VII/1200 del 18 settembre 2000 e modificato da successive varianti.

Le previsioni contenute nel PRG vigente non hanno trovato completa attuazione.

Le aree urbanizzate ed il tessuto consolidato

La definizione dell'area urbanizzata, costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della sostenibilità insediativa del PGT in relazione alla salvaguardia della rete ecologica del PTCP.

Il PGT ha generalmente individuato in modo opportuno le aree urbanizzate.

Inoltre, in base all'art. 10, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, il Piano delle Regole del PGT deve definire, *“gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quale insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento”*.

Per tali ambiti, il medesimo Piano delle Regole deve identificare i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione, quali le caratteristiche tipologiche, volumetrie, superfici lorde di pavimento, rapporti di copertura, altezze massime e minime, etc..

Gli ambiti del tessuto urbano consolidato individuati dal PGT, possono in generale ritenersi correttamente individuati per l'effettiva presenza di edifici e di opere di urbanizzazione o per la loro caratteristica di aree intercluse o di completamento.

Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La normativa regionale stabilisce (art. 8, comma 2 della L.R. 12/2005) che il Documento di Piano del PGT determini sia gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, tenendo conto della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo del suolo, sia le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale.

Il Documento di Piano, sulla base di analisi di dettaglio, stima il trend di crescita comunale nei prossimi 10 anni in circa il 6%. Tuttavia, la relazione del Piano dei Servizi quantifica gli abitanti teorici del PGT in 2.834 unità, ovvero 389 abitanti in più (+15,9%) rispetto alla popolazione residente al 1° gennaio 2011 (dato desunto dalla banca dati ISTAT).

Tale dato, se posto in relazione al ben più moderato trend di crescita decennale della popolazione evidenziato dal PGT, tenuto altresì conto che il DdP ha validità quinquennale, porta a ritenere sovradimensionato il DdP. Di conseguenza sarebbe stato auspicabile un ridimensionamento delle nuove aree di espansione, limitando ulteriormente il consumo di suolo.

Il PTCP ha stabilito fra i suoi principali obiettivi, la sostenibilità insediativa in rapporto al consumo di suolo non urbanizzato, fissando in particolare (art. 38 delle norme) i limiti di espansione insediativa dei PGT rispetto al territorio urbanizzato.

Il PTCP classifica i comuni, per ogni Ambito territoriale, in cinque classi omogenee (da A a E), definite attraverso l'Indice del Consumo del Suolo (I.C.S.), che esprime il rapporto percentuale tra la superficie urbanizzata (A.U.) e la superficie territoriale del Comune (S.T.). Ad ogni classe corrisponde un valore del limite di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.), espresso in percentuale, che determina, in relazione all'area urbanizzata (A.U.), la superficie ammissibile delle espansioni (S.A.E.), oltre ad un eventuale incremento addizionale (I.Ad.) previsto dai criteri premiali.

La sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo è esclusivamente finalizzata alla salvaguardia della rete ecologica.

La documentazione del PGT evidenzia i seguenti dati:

- Superficie territoriale del Comune (S.T.): 1.920.000 mq
- Indice del Consumo del Suolo (I.C.S.): 47,82 %
[I.C.S. = A.U. / S.T.]
- Ambito di PTCP di appartenenza: n. 8 "Brughiera Comasca"
- Classe di I.C.S.: E
- Limite di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.): 1,00%
- Incremento addizionale (I.Ad.): *non calcolato*
- Superficie ammissibile delle espansioni (S.A.E.): 9.143 mq
[S.A.E = A.U. x L.A.E.]
- Superficie delle aree di espansione del PGT: **2.349 mq < S.A.E.**

Gli elaborati di PGT indicano due diversi valori della superficie urbanizzata (AU) corrispondenti a 918.100 mq e 914.300 mq. Come specificato dal Comune durante l'incontro interlocutorio del giorno 2 novembre 2011, quest'ultimo valore risulta essere quello corretto. Si chiede pertanto di rendere coerenti gli elaborati di PGT specificando che gli ambiti urbanizzati (AU), computati applicando il comma 5 dell'art. 38 delle NTA del PTCP, hanno una superficie complessiva di 914.300 mq.

Si segnala inoltre che negli elaborati di PGT è stato erroneamente indicato come ambito territoriale di appartenenza il n° 8 “Brughiera Comasca”. Occorre pertanto rettificare gli atti di PGT riportando l’ambito territoriale n° 7 “Canturino e Marianese”.

In relazione al calcolo del consumo di suolo si evidenzia che non è stata computata come consumo di suolo la porzione del comparto AT7 interessata dalla fascia di rispetto cimiteriale ed appartenete alla rete ecologica del PTCP. Poiché l’area presenta caratteristiche proprie degli ambiti del tessuto consolidato, l’intervento di trasformazione previsto dal PGT non comporta consumo di suolo.

Il PGT rispetta il limite fissato dall'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, per la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato.

Criteri premiali

Con riferimento ai criteri premiali di cui all'art. 40 delle norme del PTCP, si prende atto che il Comune non ha attivato le modalità di applicazione degli stessi. In tal senso non si è provveduto quindi ad attribuire il relativo punteggio.

Tale modalità potrà essere successivamente attivata dal Comune in sede di variante o nuovo PGT.

La rete ecologica

Nell’ambito dell’esame istruttorio è stato rilevato che il PGT non individua ambiti di trasformazione nei quali sono previsti interventi di trasformazione, ad eccezione della prevista nuova via Lambro, che ricadono nella rete ecologica definita dal PTCP, verificati tramite analisi degli strumenti pianificatori vigenti alla scala comunale.

All’interno della fascia di rispetto cimiteriale (art. 58.2 delle norme) è consentita la realizzazione di parcheggi, strade e ampliamenti cimiteriali. Tali previsioni ricadono anche in ambiti appartenenti alla rete ecologica che tra l’altro dovrebbero essere conteggiate come consumo di suolo con i limiti imposti dall’art. 38 del PTCP. Per tali motivazioni si prescrive di integrare la normativa di PGT limitando gli interventi previsti ai soli ambiti non appartenenti alla rete ecologica.

L’art. 52 delle norme di PGT ammette la realizzazione di servizi pubblici all’interno degli “*Ambiti agricoli*”, classificati dal PTCP come ambiti della rete ecologica. Per tale ragione e considerato che la previsione dovrebbe essere conteggiata come consumo di suolo con i limiti imposti dall’art. 38 del PTCP, si prescrive di stralciare i servizi pubblici dalle destinazioni d’suo ammesse.

Gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico

L’art. 15, comma 4, della L.R. n. 12/2005, stabilisce che “*Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.*”.

L’art. 15, comma 5, stabilisce altresì che “*Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano*

delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale.”.

Conseguentemente la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, a prevalente destinazione agricola deve essere effettuata:

- con riferimento ai contenuti della DGR 8/8059 del 19/09/2008 *“Criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (comma 4 dell'art. 15 della L.R. 12/05).”.*

In particolare la DGR Regionale stabilisce che debbano essere considerati *“ambiti agricoli strategici (...) quelle parti del territorio provinciale connotate da uno specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'attività agricole, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio. L'individuazione deve quindi avvenire sulla base dei seguenti elementi:*

- *il riconoscimento della particolare rilevanza dell'attività agricola;*
- *l'estensione e la continuità territoriale a scala sovracomunale (...).*

Gli ambiti agricoli ricomprendono (...) quelle parti di territorio caratterizzate dagli elementi di particolare rilievo sopra indicati.

Per l'identificazione la caratterizzazione degli ambiti agricoli strategici risultano utili i seguenti elementi di conoscenza:

- *la valutazione della classe agroforestale;*
- *gli aspetti socioeconomici del settore agro-silvo-pastorale;*
- *la valutazione della vocazione turistico-fruttiva dell'attività agricola (presenza di agriturismi);*
- *la valutazione delle interferenze con le aree urbanizzate e le infrastrutture per la mobilità e i grandi impianti industriali ed energetici.”.*

In conformità con la sopracitata Legge Regionale n. 12/2005, l'art. 15 delle NTA del PTCP dispone, rispettivamente ai comma 2, 3 e 4, che:

- *“Il PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-ambientale e produttivo, identifica gli ambiti agricoli di cui all'art. 15 della L.R. n. 12/2005, corrispondenti al sistema della rete ecologica provinciale. La Provincia, entro 90 giorni dall'approvazione del PTCP, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate all'attività agricola.”.*
- *“Per le finalità di cui sopra gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano all'interno della rete ecologica le aree a vocazione agricola ovvero quelle che per collocazione, dimensioni, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un'attività agricola razionale e remunerativa. L'individuazione di tali aree deve essere effettuata evitando la frammentazione dei comparti agricoli e la formazione di aree residuali, mantenendo cioè unità di adeguata estensione e compattezza.”.*
- *“In tali aree, per l'edificazione ai fini agricoli, si applicano le disposizioni della L.R. 12/2005.”.*

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 15 delle norme del PTCP sopra richiamate, il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 ha approvato i *“Criteri e modalità per l'individuazione delle aree destinate all'attività agricola ai sensi dell'art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione”*, da parte dei comuni.

In relazione al settore agricolo il Documento di Piano rimanda al PTC del Parco Regionale della Valle del Lambro, entro il quale l'intero territorio comunale risulta inserito, per l'individuazione delle aree aventi efficacia prevalente ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/2005.

In sede di confronto fra Provincia e Comune, nel corso dell'incontro del giorno 2 novembre 2011, si è convenuto che le aree agricole ricadenti nel Parco Regionale "Valle del Lambro", poste al di fuori degli "Aggregati urbani" indicati nel PTC dello stesso Parco, data la presenza delle caratteristiche e degli elementi sopra riportati, presentano connotati propri degli ambiti agricoli con efficacia prevalente ai sensi dell'art.15 della L.R. 12/2005. Si ritiene pertanto necessario integrare le norme del PGT in tale senso.

L'articolo 15 delle norme del PTCP prevede inoltre, che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbano prevedere, nel rispetto della normativa vigente, adeguate distanze per le nuove edificazioni previste in zone contigue alle aree a vocazione agricola in presenza di strutture agricole preesistenti.

Le norme del PGT non contengono tali distanze.

Si dovranno pertanto definire le distanze nel caso di nuove edificazioni in zone contigue a strutture agricole preesistenti.

Il paesaggio

L'articolo 10 del PTCP persegue l'obiettivo della tutela, della valorizzazione e del miglioramento del paesaggio attraverso:

- la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità del paesaggio mediante "*indirizzi di tutela del paesaggio per la pianificazione comunale e sovracomunale*";
- il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistico - ambientali e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Il PTCP costituisce inoltre elemento strategico del Piano del Paesaggio quale insieme degli atti a specifica valenza paesistica ed a tale scopo assume i seguenti contenuti:

- riconosce i valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesistici;
- assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti disciplinandone l'uso e le trasformazioni del territorio;
- dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio.

Le indicazioni contenute nel PTCP assumono anche valenza di tutela paesistica e di verifica della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, sia sotto il profilo dell'accertamento dell'inesistenza di contrasto con gli obiettivi di tutela, sia dell'idoneità a rappresentare adeguatamente i valori paesistico - ambientali.

Il PTCP, in riferimento ai contenuti paesaggistici ed ambientali, definisce e individua su apposita cartografia:

- la rete ecologica provinciale quale strumento per la salvaguardia della biodiversità;
- il paesaggio quale strumento per la salvaguardia e la conservazione del valore intrinseco e relazionale delle emergenze paesistico- ambientali;
- le aree assoggettate al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004, facendo propri i contenuti del Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.) della Regione Lombardia.

Ai sensi dell'art. 34 della "Normativa" del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) i comuni nella redazione dei PGT impostano le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio. Il PGT per il quale sia stata

verificata la rispondenza agli obiettivi di tutela paesaggistica, una volta approvato, assume ai sensi dell'art. 6 del PTR e dell'art. 10 del PTCP la natura di *“atto a maggiore definizione”* dove per livello di definizione si intende *“la scala e l'articolazione delle rappresentazioni, la capacità di riconoscere gli specifici beni e valori che caratterizzano il paesaggio locale, la puntualità degli indirizzi di tutela che vi sono contenuti, la specificità delle disposizioni e delle eventuali indicazioni progettuali”*(art. 6 PPR).

Il riconoscimento di un PGT quale *“atto a maggiore definizione”* presuppone l'espressione da parte della Provincia di una valutazione positiva circa l'effettiva capacità del PGT medesimo di garantire un maggior grado di riconoscimento e tutela dei valori paesaggistici rispetto alla disciplina paesaggistica previgente, prendendo conoscenza a tal fine di tutti gli atti di PGT.

Gli elaborati di PGT dovranno essere integrati con l'individuazione della classe di sensibilità paesaggistica delle diverse parti del territorio comunale come previsto dal comma 2 dell'art. 34 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale. Tale classificazione dovrà essere effettuata sulla base degli approfondimenti paesaggistici del PGT ed in coerenza con le modalità previste dalla *“Linee guida per l'esame paesistico dei progetti”* di cui alla D.G.R. 11045 dell'8 novembre 2002 e con quanto indicato dai *“Contenuti paesaggistici dei PGT”* di cui alla d.g.r. 1681 del 29 dicembre 2005. Infatti a prescindere dai vincoli gravanti sul territorio di Lambrugo, si evidenzia che in base alla d.g.r. 1681 del 29 dicembre 2005, la carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi costituisce la sintesi del percorso di lettura/valutazione dello stato attuale del paesaggio e permette compiere un monitoraggio periodico sullo stato del paesaggio e sull'efficacia delle misure attivate, sia in riferimento alla tutela e alla valorizzazione dei valori paesistici, sia rispetto alla riqualificazione degli degradati e alla gestione delle trasformazioni del paesaggio.

Ingegneria naturalistica

L'articolo 31 delle norme di PTCP prevede che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali dettino apposite disposizioni in materia di ingegneria naturalistica, avvalendosi degli elementi conoscitivi forniti dalle principali pubblicazioni in materia ed utilizzando prioritariamente le specie arboree ed arbustive comprese in apposito elenco allegato alla relazione del PTCP.

A tale riguardo il PGT prevede le suddette disposizioni ed è pertanto coerente con le norme del PTCP.

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico

Il PTCP (art. 18) persegue tale obiettivo mediante le seguenti disposizioni per gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali:

- delimitazione e classificazione dei beni territoriali di interesse storico-culturale, prevedendo, ove necessario, specifiche norme di tutela integrative dei vincoli di legge gravanti su tali beni;
- individuazione di adeguate aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali in relazione al valore intrinseco di tali beni, al rapporto morfologico con il paesaggio circostante ed ai criteri di visibilità e fruibilità controllata, vietando nuove edificazioni all'interno di tali aree di rispetto;
- individuazione degli ambiti di interesse archeologico e archeologici e delle relative aree di rispetto compreso apposite normative delle stesse.

Il PGT individua l'edificio dell'ex convento vincolato con decreto del 25 marzo 1931. D. Lgs. 42/2004 e gli altri edifici tutelati di interesse storico, artistico e ambientale. E' inoltre indicata la presenza di beni di interesse storico-culturale, in particolare:

- i lavatoi Momberto, Tarotto, del Salesino e della Corte Granda;
- la chiesa di San Carlo;
- il sistema delle ville di via San Carlo e via Cedeia;
- il giardino di villa Chiesa, Repossi.

Inoltre sono state individuate le fasce di rispetto attorno ai beni di interesse storico-culturale con il divieto di nuove edificazioni al loro interno.

Le previsioni di PGT non contrastano con l'art. 18 delle norme del PTCP.

La viabilità

Le norme del PTCP dispongono che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono:

- a) riprodurre su scala adeguata le reti viarie esistenti e le proposte di nuovi tracciati, potenziamento e riqualifica, compreso le relative fasce di rispetto, degli interventi previsti dal PTCP;
- b) definire la riorganizzazione della rete viaria locale e, ove interferente, garantire la tutela della sentieristica storica

Il PGT non è interessato dagli interventi previsti dal PTCP relativi a proposte di nuovi tracciati o potenziamento e riqualifica di quelli esistenti.

Il PTR individua il Comune di Lambrugo tra quelli interessati dall'obiettivo prioritario per le infrastrutture, ed in particolare dalla tratta Como – Lecco dell'autostrada regionale Varese – Como – Lecco. In relazione a tale obiettivo, come indicato negli "strumenti operativi" del PTR, il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione Lombardia il PGT adottato per la verifica di compatibilità con il PTR. Le modalità di recepimento dell'autostrada prevista dovranno essere concordate con la Regione.

La rete ferroviaria

Negli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono essere recepiti ai sensi dell'art. 47 del PTCP, gli interventi delle opere ferroviarie programmate dagli enti competenti.

Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono:

- a) riprodurre su scala adeguata le reti ferroviarie esistenti e le proposte di potenziamento o di varianti di tracciato di quelle esistenti, nonché le relative fasce di rispetto;
- b) prevedere la riqualificazione delle stazioni ferroviarie, anche attraverso progetti che consentano l'insediamento di pluralità di funzioni pubbliche e private a carattere commerciale, culturale e di servizio, nonché il potenziamento dei parcheggi di interscambio con le stesse;
- c) individuare un sistema di percorsi ciclabili di connessione con le stazioni ferroviarie compreso adeguate attrezzature per il deposito delle biciclette.

Inoltre il PTCP prescrive che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono prevedere il potenziamento dei parcheggi di interscambio con le stazioni ferroviarie e individuare un sistema

di percorsi ciclabili di connessione con le stazioni ferroviarie compreso adeguate attrezzature per il deposito delle biciclette.

A tale proposito, il DdP contiene la previsione del potenziamento del sistema della sosta e dell'accessibilità ciclopedonale afferente alla stazione ferroviaria.

Il sistema distributivo commerciale

Il PTCP (art. 56 delle norme) provvede alla suddivisione del territorio provinciale in settori nord e sud per i quali applica distinte prescrizioni.

In base alla suddivisione commerciale definita al PTCP nel comune di Lambrugo (settore sud) è consentita la realizzazione di medie strutture di vendita massima pari a 1.500 mq per il settore alimentare (il 30% massimo della superficie potrà essere destinato a referenze non alimentari) e fino a 1.500 mq per quello non alimentare.

Il PGT prevede nell'ambito "AT 7 sub a" la possibilità di insediare una media struttura di vendita con superficie rientrante nei limiti stabiliti dal PTCP.

Non sono previste grandi strutture di vendita e strutture organizzate nella forma del centro commerciale risultando compatibile con i contenuti dell'articolo 56 del PTCP.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" stabilisce (art. 11, comma 5) che: *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

Relativamente al PGT in oggetto si prende atto che:

- il Comune ha avviato il procedimento di formazione del PGT il 07/09/2009 dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 e della DGR 6420/2007 e s.m.i.;
- sono state svolte due conferenze di valutazione (21/05/2010, 16/12/2010);
- la Provincia di Como ha espresso il parere in occasione della seconda conferenza di valutazione (parere prot. n° 57910 del 13/12/2010);
- è stato espresso il parere motivato (parere del 25/03/2011) e redatta la dichiarazione di sintesi (04/04/2011) che costituiscono parte integrante della Delibera di Adozione del PGT e risultano materialmente allegati;
- i sopra citati documenti sono stati messi a disposizione del pubblico e dei soggetti interessati dal procedimento come richiesto dalla normativa vigente.

Componente geologica, idrogeologica e sismica

Il Comune di Lambrugo (CO) è dotato di uno studio geologico a supporto della pianificazione comunale, redatto ai sensi della l.r. 41/97 e sulla base dei criteri applicativi approvati con d.g.r. 29 ottobre 2001 n. 7/6645. Tale studio geologico è stato successivamente aggiornato ai sensi della L.R. 12/2005 e della d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374, configurandosi come nuova componente geologica a supporto del Piano di Governo del Territorio.

Dal confronto tra le “Carte di Fattibilità” (tav. 9), riportante anche le classi di Pericolosità Sismica Locale (PSL) e la “Tavola Adozioni di Piano” (tav. D2), emerge che tutti gli ambiti di trasformazione individuati ricadono in aree con classe di fattibilità 2 e 3, quindi in coerenza con i vincoli relativi alla trasformazione d’uso del suolo.

Al fine di conseguire la piena conformità del PGT in questione, occorre che:

- vengano recepite le eventuali prescrizioni/indicazioni che Regione Lombardia indicherà,
- venga prodotta/allegata la “ Tavola del dissesto con legenda uniformata PAI”,
- venga trasmessa allo scrivente ufficio copia cartacea della “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. n. 15 alla d.g.r.8/7374/2008)”, con relativa copia del documento d’identità del dichiarante,
- venga trasmessa allo scrivente ufficio copia del parere di Regione Lombardia relativo allo S.R.I.M.,

2. La verifica di compatibilità con il PTCP degli ambiti di trasformazione previsti nel PGT

Parco fotovoltaico, via Battisti

In prossimità campo sportivo comunale, il PGT prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico di circa 24.999 mq. L’area oggetto d’intervento ricade nell’area urbanizzata del PTCP ed è compresa nel “*Sistema delle aree fluviali e lacustri*” e nel “*Sistema delle aree prevalentemente agricole*” del PTC del Parco Valle Lambro.

L’area è collocata a margine di un bosco di latifoglie, con scenario paesaggistico di rilievo sul Monte Cornizzolo. Inoltre il lato est del comparto è costeggiato da un itinerario ciclo-pedonale.

Si evidenzia una discordanza relativa alla modalità di individuazione della previsione nei tre strumenti che compongono il Piano di Governo del Territorio. Il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole perimetrano il comparto classificandolo come “*Impianto tecnologico*”. Di contro il Documento di Piano indica genericamente il “*Progetto parco fotovoltaico*” inserendo il comparto nel “*Sistema delle aree naturali e lacustri – Sistema delle aree prevalentemente agricole*”, senza alcuna perimetrazione.

Al fine di rendere coerenti gli atti di PGT e considerate le caratteristiche paesaggistiche ed ecologiche del comparto, si ritiene che l’ambito debba essere classificato anche nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, come nel Documento di Piano.

Considerata la notevole superficie del comparto, che si estende in aree di pregio ecologico e paesaggistico, si suggerisce di ridurre l’estensione concentrando il parco fotovoltaico in adiacenza alle strutture sportive esistenti. Si demanda comunque al Parco, Ente forsetale competente, la verifica della trasformabilità del bosco e della compatibilità dell’intervento con le norme del PTC del Parco.

A titolo collaborativo si fa inoltre presente che l’attuazione dell’intervento è subordinata all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche, tra cui quella riguardante le opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il cui rilascio compete alla Provincia ai sensi dell’art. 80 della L.R. 12/05 s.m.i.. Si rimanda pertanto a tale fase la valutazione del progetto.

3. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

La pubblicazione (e quindi dell'efficacia) dei PGT approvati dai Comuni è subordinata alla trasmissione in forma digitale, alla Regione ed alla Provincia degli atti del PGT. L'art. 13 della medesima Legge Regionale stabilisce infatti che *“Ai fini della realizzazione del SIT di cui all'articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all'invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale”*.

A tale scopo la Provincia mette a disposizione dei Comuni i livelli informativi in proprio possesso mediante alcuni passaggi di seguito descritti:

- trasmissione al Comune dei livelli informativi riguardanti gli *“Ambiti delle aree urbanizzate della rete ecologica”* ed i *“Limiti amministrativi dei Comuni”*.
- elaborazione del Comune dei dati alla scala locale, evidenziando eventuali modifiche necessarie e restituendo alla Provincia le elaborazioni eventualmente modificate.
- verifica Provinciale e rielaborazione di tutti i livelli informativi restituiti ed invio ai Comuni di tutti i dati disponibili per il territorio in oggetto.

Il Comune dovrà restituire alla Provincia gli strati informativi debitamente compilati al fine di consentirne l'aggiornamento del SIT.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che il PGT del Comune Lambrugo adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 21 luglio 2011 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:

1. La verifica dei contenuti del PGT con le norme del PTCP

1.1 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

- Si prescrive di rendere coerenti gli elaborati di PGT specificando che gli ambiti urbanizzati (AU), computati applicando il comma 5 dell'art. 38 delle NTA del PTCP, hanno una superficie complessiva di 914.300 mq.

- Si prescrive di rettificare gli atti di PGT riportando l'ambito territoriale n° 7 "*Canturino e Marianese*".

1.2 La rete ecologica

- Si prescrive di integrare la normativa di PGT relativa alla fascia di rispetto cimiteriale (art. 58.2 delle norme) limitando la possibilità di realizzare parcheggi, strade e ampliamenti cimiteriali ai soli ambiti non appartenenti alla rete ecologica.
- Con riferimento all'art. 52 delle norme del PGT, per le motivazioni esposte in narrativa, si prescrive di stralciare i servizi pubblici dalle destinazioni d'uso ammesse nelle "Aree agricole".

1.3 Gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

- Si prescrive di individuare quali ambiti agricoli con efficacia prevalente ai sensi dell'art.15 della L.R. 12/2005, le aree agricole ricadenti nel Parco Regionale "Valle del Lambro", poste al di fuori degli "Aggregati urbani" indicati nel PTC dello stesso Parco.
- Si prescrive di definire, nel rispetto della normativa vigente, adeguate distanze per le nuove edificazioni previste in zone contigue alle aree a vocazione agricola in presenza di strutture agricole preesistenti.

1.4 Il paesaggio

- Gli elaborati di PGT dovranno essere integrati con l'individuazione della classe di sensibilità paesaggistica delle diverse parti del territorio comunale come previsto dal comma 2 dell'art. 34 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale.

1.5 Componente geologica, idrogeologica e sismica

- Al fine di conseguire la piena conformità del PGT in questione, occorre che:
 - a) vengano recepite le eventuali prescrizioni/indicazioni che Regione Lombardia indicherà;
 - b) venga prodotta/allegata la " Tavola del dissesto con legenda uniformata PAI";
 - c) venga trasmessa copia cartacea della "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. n. 15 alla d.g.r.8/7374/2008)", con relativa copia del documento d'identità del dichiarante;
 - d) venga trasmessa copia del parere di Regione Lombardia relativo allo S.R.I.M..

3. Il Sistema informativo Territoriale (SIT)

- Il Comune dovrà restituire alla Provincia gli strati informativi debitamente compilati al fine di consentirne l'aggiornamento del SIT.

B) Formula le seguenti segnalazioni affinché il Comune possa assumere, ove necessario, le relative determinazioni:

1. La verifica dei contenuti del PGT con le norme del PTCP

1.1 La viabilità

- Come illustrato in premessa, il Comune dovrà concordare con la Regione Lombardia, le modalità di recepimento nel PGT, del collegamento autostradale VA – CO – LC, con particolare riferimento alla tratta Como-Lecco.

2. La verifica di compatibilità con il PTCP degli ambiti di trasformazione previsti nel PGT

2.1 Parco fotovoltaico, via Battisti

Al fine di rendere coerenti gli atti di PGT e considerate le caratteristiche paesaggistiche ed ecologiche del comparto, si ritiene che l'ambito debba essere classificato anche nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, come nel Documento di Piano.

Considerata la notevole superficie del comparto, che si estende in aree di pregio ecologico e paesaggistico, si suggerisce di ridurre l'estensione concentrando il parco fotovoltaico in adiacenza alle strutture sportive esistenti. Si demanda comunque al Parco, Ente forsetale competente, la verifica della trasformabilità del bosco e della compatibilità dell'intervento con le norme del PTC del Parco.

Si evidenzia che il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti di PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, segnalando che in sede di approvazione definitiva del PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP.

Gli atti relativi all'approvazione definitiva del PGT dovranno essere trasmessi alla Provincia unitamente alla documentazione modificata rispetto a quella adottata.

IL DIRIGENTE
(arch. Giuseppe Cosenza)